



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO
SEGRETERIA

certificata@pec.vigliano.info

DETERMINAZIONE N.

318

Data di registrazione

14/07/2021

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE. VALORE CONTRATTUALE € 193.900,00. PERIODO PARI AD UN TRIENNIO CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO. RESPONSABILE M. SIGNAROLI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

con la fine del mese di giugno 2021 è giunta a scadenza la gestione della palestra comunale affidata con dt. 279 del 30.06.2020 alla ASD F.C. Vigliano Polisportiva;

l'Amministrazione intende proseguire con la gestione esternalizzata, affidandola ad un soggetto esterno con adeguati requisiti di competenza ed affidabilità nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

dopo ponderate valutazioni, si ritiene congruo prevedere un affidamento in concessione per un periodo non inferiore a tre anni, con possibilità di rinnovo per un successivo biennio;

Posto che l'ambito sportivo è regolato prioritariamente:

- a livello comunitario, dalla Carta Europea dello sport
- a livello nazionale, dai principi fondamentali espressi dall'art. 90 della L.289/2002, che evidenzia il ruolo delle associazioni e società sportive dilettantistiche nella gestione degli impianti sportivi;
- a livello regionale, dalla recente legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23. Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva;

Visti, in particolare della succitata Legge regionale,

- l'articolo 16 secondo cui, nel caso in cui l'ente non intenda gestire direttamente gli impianti, *"la gestione o il diritto di superficie sono affidati in via preferenziale alle società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro nazionale del CONI, agli EPS, alle DSA e alle FSN, riconosciuti dal CONI e dal CIP. In tal caso si applicano le norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), differenziando le procedure utilizzate in base alla sussistenza della rilevanza economica nella gestione degli impianti"*, ed ancora *"Gli enti pubblici territoriali hanno la facoltà di individuare, nel rispetto delle normative di settore e nell'ambito della propria competenza programmatica, contesti territoriali che, per particolari motivi di ordine sportivo, storico e sociale, richiedono una pianificazione specifica, articolata e multidisciplinare"*
- l'articolo 17, secondo cui costituiscono criteri generali per gli affidamenti di cui si tratta: la differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016; la garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive; la durata dell'affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare; la selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

Vista inoltre la Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016, in ordine alle modalità di affidamento della gestione degli Impianti sportivi;

Posto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 61 del 30.06.2021, ha fornito a questo ufficio le indicazioni per procedere all'espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione della palestra comunale per il periodo 01.09.2021- 31.08.2024 con possibilità di rinnovo per il biennio successivo;

Atteso inoltre che la Giunta ha ritenuto di riservare la procedura a:

- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- enti e associazioni no profit di promozione sportiva, discipline sportive associate;
- federazioni sportive nazionali;
- associazioni di promozione dello sviluppo sociale e di incentivazione alla vita collettiva ed, in generale, enti del terzo settore (elencati all'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017);

Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs 50 del 2016 e dalle linee guida ANAC n. 4 è possibile procedere con procedura negoziata, individuando i concorrenti da invitare previo avviso pubblico;

Richiamate le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, e dalla L. 145/2018, c. 130 circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti, ed il D. Lgs. 56/2017;
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in LEGGE 11 agosto 2014, n. 114, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; - l'art. 36 comma 2 lettera a) del succitato D. Lgs 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ed il DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - ad oggetto Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, in particolare l'art. 1 c. 2, relativo alle nuove soglie per l'affidamento diretto da parte delle stazioni appaltanti, per lavori, servizi e forniture, fino a € 75mila, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del succitato D. Lgs 50/2016;

Richiamata inoltre la DGC n. 109 del 12.11.2012 di adesione alla Convenzione con la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi;

Dato atto che sul MEPA non risultano iniziative specifiche relativo all'affidamento in parola e valutato inoltre che i soggetti cui la procedura è riservata non esercitano perlopiù attività commerciale in modo prevalente e pertanto non risultano iscritti al MEPA;

Ritenuto per quanto sopra procedere all'affidamento della gestione della palestra in oggetto per il periodo di un triennio contrattuale con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, a mezzo di procedura negoziata extra MEPA, previo avviso pubblico, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile sulla base elementi definiti nello specifico capitolato d'oneri che si approva in allegato;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato altresì, l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto pertanto di provvedere a tale adempimento precisando che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare la custodia, vigilanza e pulizia della palestra comunale e la messa a disposizione della stessa per la pratica dell'attività sportiva;

- le prestazioni oggetto del contratto consistono nella pulizia dei locali della palestra comunale situata in Viale Alpini d'Italia, nella custodia della stessa, con relative manutenzioni ordinarie, nonché nella gestione delle prenotazioni e nell'organizzazione di attività sportive nel medesimo locale;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, autenticata dal Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo della società;
- il contraente dello stipulando contratto sarà scelto sulla base di procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera c e 36 comma 2 lettera c del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamate le norme salienti relativamente al contenimento delle spese relativamente agli stabili comunali ed al funzionamento dell'ente, ed in particolare:

- L. 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ad oggetto "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - c.d. "Spending review" -;
- L. 23 giugno 2014 n. 89, ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 32 del 27/07/2017 il Comune di Vigliano Biellese ha aderito alla Stazione Unica Appaltante di Area Vasta della Provincia di Biella ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Vista la convenzione sottoscritta tra la Provincia di Biella e il Comune intestato, che disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti, delle funzioni e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di assegnare alla Stazione unica appaltante le attività inerenti la procedura di gara secondo le caratteristiche espressamente indicate in premessa, ai sensi dell'art. 4 lettera b della convenzione sottoscritta tra le parti e precisamente:

*redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
nomina della Commissione giudicatrice in accordo con i Comuni aderenti;
realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria;
gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
nomina della Commissione giudicatrice;
gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo della Commissione giudicatrice;
supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante la Commissione giudicatrice;
gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace;*

Posto che:

- il versamento dei contributi da versare all'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'[art. 1 della L. 266/2005](#), comma 65, pari ad € 30,00;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, 17 dicembre 2010, n. 217 prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;
- il CIG verrà acquisito dalla Stazione Unica Appaltante di Area Vasta;

Ritenuto quindi di indire gara d'appalto per la concessione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, previa la pubblicazione di specifico avviso ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Evidenziato che la spesa trova finanziamento nel bilancio di previsione 2021-2023 e che idoneo impegno di spesa sarà assunto con separato atto;

Dato atto che si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di adottare la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs.18.04.2016, n. 50, per le motivazioni di cui alla parte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, per la *concessione della gestione della palestra comunale. Valore contrattuale € 193.900,00 IVA esclusa. Canone concessorio € 3.000,00; Periodo contrattuale pari ad un triennio dalla data di consegna dell'impianto, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio;*

Di stabilire, ai sensi dell'Art.192 del D. Lgs.267/2000 e dell'Art.32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i seguenti elementi essenziali del contratto di servizio in questione:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare la custodia, vigilanza e pulizia della palestra comunale e la messa a disposizione della stessa per la pratica dell'attività sportiva;
- b. le prestazioni oggetto del contratto consistono nella pulizia dei locali della palestra comunale situata in Viale Alpini d'Italia, nella custodia della stessa con relative manutenzioni ordinarie, nonché nella gestione delle prenotazioni e nell'organizzazione di attività sportive nel medesimo locale;
- c. il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, tramite sottoscrizione del Responsabile del servizio e autenticazione del Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo della società;
- d. la modalità di scelta del contraente: procedura negoziata sotto soglia comunitaria previa la pubblicazione di specifico avviso ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per 15 giorni;

Di precisare che sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento

- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- enti e associazioni no profit di promozione sportiva, discipline sportive associate;
- federazioni sportive nazionali;
- associazioni di promozione dello sviluppo sociale e di incentivazione alla vita collettiva ed, in generale, enti del terzo settore (elencati all'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017);

Che

non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art 80 del medesimo Nuovo codice dei contratti D. Lgs. 50/2016;

risultino in regola con la L. 68/99;

Iscritti (o con documentata richiesta di iscrizione) al REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, oppure iscritte alla Camera di Commercio per attività oggetto del presente appalto;

in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica-professionale secondo dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, contenente: elenco dei principali servizi analoghi a quelli da appaltare o comunque in ambito socio-ricreativo, svolti negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati. Tenuto conto del periodo pandemico e dell'interruzione delle attività sportive, culturali e ricreative nel periodo pregresso, per la valutazione dell'ammissibilità del concorrente sarà sufficiente l'aver svolto, nel quinquennio precedente, per un destinatario sia pubblico sia privato, almeno un servizio nell'ambito indicato, di importo annuo pari a € 38.780,00, da cui sia desumibile l'esperienza gestionale richiesta.

Di dare atto inoltre che, in relazione alle indicazioni della giunta comunale riguardo i soggetti ammessi – che non esercitano perlopiù attività commerciale in modo prevalente - nonché all'assenza sul MEPA di iniziative relative alla tipologia di affidamento in parola, la gara non sarà effettuata tramite il MEPA stesso;

Di dare atto che l'attività dell'affidataria sarà svolta in totale autonomia e che pertanto, non risultano potenziali situazioni di rischio interferenziale da includere in un documento unico di valutazione del rischio da interferenza e da quantificare in termini economici;

Di assegnare alla Stazione unica appaltante di Area Vasta della Provincia di Biella le attività inerenti la procedura di gara secondo le caratteristiche espressamente indicate in premessa, ai sensi dell'art. 4 lettera b della convenzione sottoscritta tra le parti e precisamente:

- *redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;*
- *nomina della Commissione giudicatrice in accordo con il Comune;*
- *realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria;*

- *gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;*
- *nomina della Commissione giudicatrice;*
- *gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;*
- *verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;*
- *gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo della Commissione giudicatrice;*
- *supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;*
- *gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante la Commissione giudicatrice;*
- *gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace;*

Di dare atto che la lettera di invito alla gara sarà inoltrata ad un numero massimo di 5 (CINQUE) partecipanti sulla base di manifestazione di interesse pervenuta a seguito dell'avviso esplorativo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016, estratte mediante sorteggio qualora pervenute in numero maggiore;

Di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, valutata in base ai seguenti elementi, meglio precisati negli allegati al fascicolo agli atti d'ufficio, contenente i sub punteggi e la graduazione del giudizio da parte della commissione:

Elementi qualitativi (offerta tecnica) punti massimi 70 – Si precisa che non verrà effettuata riparametrazione dei punteggi (cfr. Allegato A);
Elementi quantitativi (offerta economica) punti massimi 30 (cfr. Allegato B);

Di dare atto che l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

Di dare atto che l'importo contrattuale è di € 193.900,00 oltre ad IVA di legge, riferito all'intero periodo (tre anni più due di eventuale rinnovo);

Di dare atto inoltre che la spesa trova finanziamento nel bilancio di previsione 2021-2023 e che idoneo impegno di spesa sarà assunto con separato atto;

Di approvare in questa sede il capitolato speciale di gara e le griglie di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica ed economica e di trasmetterle in allegato al presente atto alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Biella per gli adempimenti di competenza legati alla procedura di gara, secondo quanto stabilito nella convenzione richiamata in narrativa;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è la sottoscritta Titolare PO del Settore dei Servizi Generali e che il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella dipendente Maria Adelaide Rosso.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sia all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009 che nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune- "Amministrazione Trasparente" ritenendo assolte le prescrizioni di cui all'art. 26-27 e all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

14/07/2021

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Affari
Generali
SIGNAROLI MARIATERESA / InfoCamere
S.C.p.A.

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa